

Modulo di adesione da compilare e spedire a: **Fondazione Arte&Co.Scienza**, Via Giordano Bruno 69, 52100 – Arezzo

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

via _____ n. _____ CAP _____

domiciliato a ¹ _____ prov. _____

via _____ n. _____ CAP _____

codice fiscale _____ di professione _____

telefono _____ cell. _____ e-mail _____

DICHIARA

di conoscere e condividere lo Statuto della Fondazione Arte&Co.Scienza;

di essere in possesso dei requisiti di legge previsti dall'Art. 7 dello Statuto della Fondazione Arte&Co.Scienza;

di voler aderire alla Fondazione Arte&Co.Scienza

di impegnarsi a versare entro 15 gg. dalla presente adesione ² il contributo di ingresso di € 100 ³.

Allega fotocopia di un documento di identità valido.

Luogo e data _____

Firma _____

¹ Qualora il domicilio coincida con la residenza omettere di compilare questa sezione.

² L'adesione dà diritto a riceverete in omaggio la pubblicazione *Dove si fabbrica il futuro* (132 pp. a colori) e un'opera grafica 70x100cm. in edizione speciale (Limited, 10 copie firmate e autenticate dall'autore) e a ricevere in posta elettronica gli aggiornamenti sulle iniziative della Fondazione.

³ Il versamento del contributo è da effettuarsi mediante vaglia postale intestato a Fondazione Arte&Co.Scienza, Via Giordano Bruno 69, 52100 – Arezzo, indicando "Adesione" come causale di versamento.

Fondazione **Arte&Co.Scienza** – STATUTO

ARTICOLO 1 - NATURA, ORIGINE E SEDE

È costituita la Fondazione Arte&Co.Scienza (di seguito, per brevità, denominata la "Fondazione"). La Fondazione è persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile e dal presente Statuto. La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Arezzo via Giordano Bruno n. 69.

ARTICOLO 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha come scopo primario di studiare, ricercare e valorizzare tutto ciò che consenta di coniugare arte, scienza, tecnologia ed etica e contemporaneamente di approfondire gli aspetti teoetnici. Da tali studi possono derivare convegni, seminari, opere di ogni genere che armonizzino i concetti sopraesposti. Nell'ambito della sua attività, la Fondazione svolgerà ogni azione necessaria al miglior esito dei suoi obiettivi.

La Fondazione svolgerà l'attività di ricerca, sistematica e di sviluppo necessaria ad assicurare un funzionamento in linea con lo stato dell'arte della tecnologia e degli standard riconosciuti ed in grado di rispondere al meglio alle necessità ed alle richieste dell'utenza e terrà un'attività formativa per favorire ed effettuare il trasferimento di conoscenze inerenti.

ARTICOLO 3 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi. La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti. La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di proprie fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

ARTICOLO 4 - MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza il reddito proveniente da: proventi e rendite derivanti dalla amministrazione del proprio patrimonio, proventi e rendite derivanti dall'erogazione di servizi, eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio.

La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali, scientifiche e sociali. I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, previo, congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio. La parte di rendita eventualmente eccedente i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione sarà destinata ad attività educative, di promozione, sviluppo e ricerca. La Fondazione potrà stipulare accordi con iniziative scientifiche qualificate e svolgerà attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione consta della quota di ingresso dei soci o di una quota annuale se deliberata dal Consiglio di amministrazione e dei residui delle attività patrimonializzati, secondo le decisioni del Consiglio di amministrazione. La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI E STRUTTURA OPERATIVA

Sono organi della Fondazione:

- . il Presidente;
- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Collegio Sindacale;
- . il Comitato Tecnico;
- . l'Assemblea dei soci

ARTICOLO 7 – REQUISITI

I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 385/93 e dall'articolo 13 del D.Lgs. 58/98 e dai relativi decreti attuativi. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione:

- . coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
- . chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
- . coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo.

ARTICOLO 8 - COMPENSI E INDENNITA'

Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.

Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di missione per la partecipazione alle riunioni.

Ai membri del Comitato Tecnico spetta, oltre al rimborso delle spese, la indennità di partecipazione alle riunioni delle commissioni nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, fra i propri membri. Dura in carica 5 anni, ovvero fino alla nomina del successore.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.

In caso di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; delle azioni assunte viene riferito tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nella convocazione successiva e comunque non oltre 15 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di cui all'articolo 2 dello Statuto o funzionali all'attività della Fondazione, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri. Il Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione, elegge il Presidente, due Vice Presidenti, di cui un vicario, e un tesoriere. I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i Vice Presidenti, durano in carica cinque anni dalla prima riunione dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo. Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli scopi ed obiettivi stabiliti dallo Statuto e svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- . la predisposizione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- . la predisposizione del programma previsionale;

- . l'approvazione dei programmi definiti dal Comitato Tecnico;
- . la definizione dei regolamenti interni agli uffici, relativi all'organico e al trattamento del personale;
- . l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- . la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del mandato a espletare compiti di rappresentanza presso le organizzazioni preposte e la determinazione delle funzioni e dei compensi di missione;
- . la sussistenza dei requisiti dei propri componenti;
- . le eventuali azioni legali davanti agli organi competenti;
- . le spese di natura ordinaria e straordinaria;
- . modifiche statutarie;
- . definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
- . istituzione di imprese strumentali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega stessa. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione secondo i termini fissati al conferimento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte anche elementi esterni alla Fondazione.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, tre volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale.

Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da un membro del Consiglio diverso dal Presidente, o facente funzioni, che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, all'indirizzo dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere spedito per telegramma, fax, e-mail almeno quattro giorni lavorativi prima della riunione.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione.

I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo.

Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo. Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni attribuite dalla normativa vigente ai collegi sindacali delle società a responsabilità limitata.

I Sindaci possono, a loro scelta, intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve dare il proprio parere scritto sul bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da un massimo di 7 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Tecnico devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione e dei compiti del Comitato.

I componenti del Comitato Tecnico non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono.

La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause diverse.

La lista deve essere corredata dalla documentazione riferita a ciascun designato comprovante il possesso dei requisiti necessari. I componenti del Comitato Tecnico durano in carica cinque anni dalla data di insediamento. A mandato scaduto i componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.

Qualora nel corso del periodo di mandato del Comitato Tecnico si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le medesime procedure previste dal presente articolo:

Il Comitato Tecnico elegge il Presidente, un Vice Presidenti e il Segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In presenza di particolari esigenze, il Comitato Tecnico potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti del Comitato stesso e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico viene convocato dal Presidente del Comitato, che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma una volta al mese, non meno di quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando ne faccia istanza un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, all'indirizzo dei membri del Comitato Tecnico almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere spedito per telegramma, fax, e-mail, almeno quattro giorni lavorativi prima della riunione.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato Tecnico sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza.

I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti dal Segretario ed inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del Comitato a cura del Presidente.

In caso di assenza del Segretario si provvede alla designazione di un segretario di seduta tra i presenti.

Il Comitato Tecnico ha il compito di definire gli standard tecnici che rappresentano i presupposti necessari ed indispensabili per la attività della Fondazione.

ARTICOLO 14 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal suo presidente o da un numero di partecipanti pari ad almeno un quinto del numero dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita.

L'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei facenti parte effettivi dell'Assemblea, o relativi delegati. Ogni persona non può avere più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea vota i membri all'interno del Comitato Tecnico della Fondazione delibera l'approvazione del Bilancio della Fondazione.

ARTICOLO 15 - DURATA DELL'ESERCIZIO E CRITERI PER LA STESURA DEI BILANCI

L'esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2007.

Entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisponde un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio Sindacale.

Il bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; viene corredata da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. È sottoposto a revisione ai sensi delle norme vigenti per le società a responsabilità limitata.

La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; illustra altresì, in apposita sezione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti. Almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione, il bilancio, corredata della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, viene depositato presso la sede della Fondazione.

Entro sei mesi dal termine dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale.